Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 28 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio 13.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Dania Claudio fu Casimiro e fu Bonini Clementina, nato a Genova il 4 aprile 1897, tenente complemento del XIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone d'ala, accortosi di un tentativo di avvolgimento in forze del nemico, di propria iniziativa si lanciava alla testa del suo plotone, contro l'avversario, sventando la minaccia a colpi di bombe e di baionetta. Ferito il suo capitano, assumeva il comando della compagnia che, animata dal suo esempio, resisteva per 24 ore a ripetuti contrattacchi nemici. — Passo Mecan, 31 marzo-1° aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Greco Carlo Giuseppe di Pompilio e di Prete Maria, nato a Cellino S. Marco (Brindisi) il 17 settembre 1911, sottotenente del IV battaglione eritrei. — Alla testa dei propri uomini, dopo accanita lotta, conquistava un'importante posizione, da dove, con efficace azione di fuoco, sventava un tentativo nemico di accerchiamento del battaglione. — Mekenò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mignini Albino di Pietro e di Delfina Gabriellini, nato a Perugia, sottotenente del IV battaglione eritreo. — Avuto l'ordine di accorrere col personale disponibile del comando di battaglione per saldare un tratto di fronte, tra due compagnie avanzate, minacciato dal nemico, con slancio e ardimento assolveva il compito ricevuto assaltando alla baionetta e mantenendo poi saldamente la posizione, malgrado i ritorni offensivi dell'avversario. — Mehenò-Tembien, 20 gennaio 1936-XIV.

Morelli di Popolo Bernardino di Leopoldo e di Formica Angela, nato a Torino il 3 marzo 1911, sottotenente complemento del 2° squadrone eritreo. — Comandante di pattuglia di ricognizione lontana, scontratosi con nuclei nemici di forza superiore, ed avendo subito perdite, si ritirava su adatta posizione, resistendo per due ore. Sopraggiunti rinforzi ed invitato a rientrare all'accampamento, si adoperava prima per recuperare la salma d'un caduto e rintracciare alcuni dispersi. — Enda Gheorghis, 3 gennaio 1936-XIV.

Nappi Antonino di Vincenzo e di Nappi Giuseppina, nato a Liveri di Nola (Napoli) il 13 giugno 1909, sottotenente del XIII battaglione eritreo. — Durante l'attacco di una forte posizione, incaricato del fiancheggiamento della compagnia, fronteggiava con perizia, ingenti forze avversarie dilaganti sul fianco, contrattaccandole poi con ardimento e disperdendole. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Oggioni Giovanni fu Giovanni e fu Lucca Maria Maddalena, nato a Busto Arsizio il 10 dicembre 1893, capitano s.p.e. del XIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri, incaricato della difesa di una posizione da poco conquistata ed isolata, ne assicurava il possesso con l'impiego oculato delle sue armi e — sopratutto con il continuo esempio di serenità e di coraggio personale. Eseguiva poi in pieno giorno, sotto la pressione del nemico e con perizia, un difficile ripiegamento, lasciando per ultimo il suo posto di comando. — Mai Ceu, 31 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Quadrelli Angelo fu Adolfo e di Irene Rusconi, nato a Luino (Varese) il 18 ottobre 1894 1° capitano complemento del XIII battaglione eritreo. — In un travolgente assalto, guidava la sua compagnia alla conquista di una munita posizione, la organizzava con avveduta alacrità e per due giorni, con sprezzo del pericolo ne dirigeva personalmente e con spirito offensivo la sicura difesa. — Mai Ceu, 30 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Rizzotti Emilio fu Silvio e di Toso Edvige, nato a Verona il 6 luglio 1908, sottotenente complemento del XIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone A. P. in numerosi combattimenti dava prova di capacità e di coraggio. In successiva azione, occupata una posizione vantaggiosa ma esposta al fuoco nemico, vi rimaneva per due giorni, respingendo con calma e valore ripetuti attacchi avversari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Sangue Edoardo fu Alfonso e di Roncati Fernanda, nato a Caltanissetta il 25 gennaio 1908, tenente complemento del VI battaglione eritrei. — In un difficile ripiegamento a contatto con il nemico che attaccava il reparto di fronte e sul fianco, dava prova di coraggio e di sprezzo del pericolo guidando con intelligente fermezza i propri uomini. Per ben cinque volte, alla testa dei propri ascari, contrattaccava dando alto esempio di sprezzo del pericolo. — Addi Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

Segù Luigi fu Giacomo e fu Lucia Camoli, nato a Palermo il 22 aprile 1890, 1° capitano in s.p.e. del XII battaglione eritreo. — Sebbene in condizioni precarie di salute, dirigeva in un combattimento, l'azione della propria compagnia con calma e coraggio. Muoveva poi al contrattacco alla testa dei suoi ascari, fugando il nemico e infliggendogli gravi perdite. Già distintosi in altri combattimenti. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Zoli Lauro di Paolo, nato a Faenza (Ravenna) il 21 dicembre 1911, sottotenente complemento del XIII battaglione eritreo. — In testa al proprio reparto, lo trascinava all'attacco di una forte posizione occupata dal nemico. Avuta notizia che l'avversario aveva accerchiato in forze un buluc del suo plotone, arditamente si lanciava in aiuto del buluc e, con lancio di bombe a mano, cooperava a mettere in fuga l'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

CROCI DI GUERRA

Beltrame Gianfranco di Pilade e di Nazzari Adalgisa, nato a Roma il 10 ottobre 1908, sottotenente del XIII battaglione eritreo. — Comandato ai rifornimenti, saputo che il battaglione era impegnato in una violenta battaglia, raggiungeva il reparto ed otteneva di riprendere il comando del suo plotone. Durante attacchi di forze preponderanti nemiche, dava ripetute prove di valore, lasciandosi più volte in violenti corpo a corpo, alla testa dei suoi ascari. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Marino Antonino di Ignazio e di Mustacchia Ninfina, nato a La Spezia il 27 febbraio 1913, sottotenente complemento del VI battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, accortosi che numerosi nuclei nemici, risalendo un canalone, tentavano penetrare di sorpresa entro le linee, accorreva tempestivamente riuscendo a metterli in fuga. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Mazzi Achille di Quirino e di Egeria Salucci, nato a Roma il 20 novembre 1907, tenente s.p.e. del XIII battaglione eritreo. — Aiutante maggiore in 2ª di un battaglione eritreo, in più fatti d'arme dava prova di calma e sprezzo del pericolo. Durante un attacco, dovendosi trasmettere un ordine urgente ad una compagnia avanzata, in assenza temporanea dei porta ordini, non esitava a recare egli stesso verbalmente l'ordine e, attraverso un bosco infestato da numerosi gruppi avversari appostati che lo facevano segno a colpi di fucileria, riusciva a portare a compimento l'incarico assuntosi. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Moretti Giuseppe di Giov. Battista e fu Annita Milani, nato a Padova il 6 settembre 1902, sottotenente complemento del IV gruppo artiglieria montagna eritrea. — Durante un aspro combattimento, prolungatosi dall'alba al tramonto, dimostrava sprezzo del pericolo, assolvendo al proprio compito con calma e serenità. Comandato a ritirare delle munizioni, per nulla preoccupato del fuoco di fucileria nemica che batteva la mulattiera che egli doveva percorrere, portava prontamente a termine l'incarico. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

(248)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2081.

Garanzia di cambio sulle operazioni di credito concluse dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, sono applicabili anche alle operazioni di credito concluse dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il pagamento di merci da importare nel Regno.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 dicembre 1938-XVII, n. 2082.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'art. 13 del regolamento legislativo per l'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1076, che modifica l'art. 13 del regolamento legislativo per l'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, circa la decorrenza dell'esercizio finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1938-XVII, n. 2083.

Numero delle Onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno conferirsi nell'anno 1939 su proposta Ministeriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti dal 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;
Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle Onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1939 nelle cinque classi degli Ordini Cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce	otto
Grand'ufficiali	quarantatrè
Commendatori	centoquarantaquattro
Ufficiali	trecentotrentacinque
Cavalieri	ottocentosessantacinque

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce	ventiquattro
Grand'ufficiali	centonovanta
Commendatori	milledodici
Ufficiali	milleottocentocinquanta
Cavalieri	cinquemila

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissato con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2084.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Michele, in Mazara del Vallo (Trapani).

N. 2084. R. decreto 5 dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Michele, con sede in Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1939-XVII

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 18.

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I servizi geofisici ora affidati al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, esclusi quelli di meteorologia e climatologia, saranno assunti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Insieme ai sopradetti servizi saranno gradualmente ceduti al Consiglio nazionale delle ricerche, come verrà specificato nella convenzione di cui all'art. 6:

1) in uso temporaneo, gli edifici e i locali demaniali attualmente occupati dagli Osservatori e dalle Stazioni geofisiche e sismiche dipendenti dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica;

2) a titolo gratuito, il materiale scientifico e bibliografico del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

Art. 3.

In dipendenza del trasferimento dei servizi di cui al precedente articolo 1, nei ruoli organici del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327:

a) sono soppressi un posto di geofisico capo (grado 7°), un posto di geofisico (grado 9°) e tre posti di custode;

b) sono resi transitori un posto di geofisico (grado 9°) ed un posto di custode, i quali resteranno rispettivamente soppressi con la prima vacanza che in ciascuno dei due ruoli si verificherà dopo l'entrata in vigore della presente legge.

E' fatta salva l'osservanza del disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, relativamente al ruolo dei geofisici.

Art. 4.

Il Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica assumerà il nome di « Regio ufficio centrale di meteorologia e climatologia ».

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-XVI-1939-XVII e per gli esercizi successivi la somma di L. 90.000, a titolo di contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Peraltro, nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non si sarà verificata la soppressione di posti di cui alla lettera *b*), del precedente art. 3, il contributo suddetto sarà limitato all'ammontare del trattamento complessivo — per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, determinato sulla base dell'importo medio di tali emolumenti — inerente ai posti di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 3, e sarà aumentato in corrispondenza alla eliminazione dei posti indicati alla lettera *b*) fino a raggiungere l'anzidetta cifra di L. 90.000 annue.

La somma che, in esecuzione delle disposizioni dei comma precedenti sarà annualmente inscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze, sarà portata in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Con convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e foreste, il Provveditorato generale dello Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche e che dovrà essere approvata con decreto Reale, su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 19.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, che apporta aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni con la seguente aggiunta:

Dopo il punto *b*) delle premesse alla tabella allegato *G*, è inserito il seguente punto *c*):

« *c*) gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento ».

I punti *c*), *d*), *e*) diventano rispettivamente *d*), *e*), *f*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 20.

Autorizzazione al comune di La Spezia a continuare a riscuotere fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1937, n. 69, col quale si autorizza il comune di La Spezia ad applicare fino al 31 dicembre 1938 le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore *B;*

Vista l'istanza del 10 novembre 1938, con la quale il Comune anzidetto, in esecuzione della propria deliberazione del 28 settembre 1938, n. 719, regolarmente approvata dalla Autorità di tutela, chiede una proroga dell'autorizzazione come sopra concessa;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 21 dicembre 1938;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto del 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di La Spezia è autorizzato a continuare a riscuotere fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *B.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 102. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1939-XVII.

Nomina di membri della Commissione arbitrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il proprio decreto 12 marzo 1936-XIV e successive modificazioni, concernenti la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Vedute le designazioni fatte ai sensi di legge per la sostituzione del dott. Manlio Molfese, rappresentante effettivo della gente dell'aria e del dott. Eugenio Pellacci, rappresentante effettivo dei lavoratori dell'agricoltura;

Veduti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Veduto l'art. 27 della legge 10 gennaio 1929, n. 65, modificata col R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, e col R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918;

Decreta:

1. Il dott. Giovanni Vitalini Sacconi è chiamato a far parte della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali, in qualità di membro effettivo rappresentante della gente dell'aria ed in sostituzione del dott. Manlio Molfese.

2. Il dott. Alberto Luccarelli, attualmente membro supplente, è nominato membro effettivo in seno alla predetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e in sostituzione del dott. Pellacci Eugenio, trasferito altrove.

3. L'avv. Tito Di-Iorio è chiamato a far parte della medesima Commissione in qualità di membro supplente, rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del dott. Alberto Luccarelli.

Roma, addì 18 gennaio 1939-XVII

p. Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(403)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1938-XVII.

Nomina del grand'uff. Marco Barnabò a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV, col quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il triennio 1° aprile 1937-31 marzo 1940;

Vista la designazione dell'Istituto veneto per il lavoro;

Decreta:

Il grand'uff. Marco Barnabò è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, quale rappresentante dell'Istituto veneto per il lavoro in sostituzione del grand'uff. ing. Beppe Ravà.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(401)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1938-XVII.

Nomina del dott. Mario D'Havet a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV, col quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il trennio 1° aprile 1937-31 marzo 1940;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il dott. Mario D'Havet è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, quale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali, in sostituzione del dott. Sebastiano Luciani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(402)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Ministro per la marina, in data 2 gennaio 1939-XVII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, relativo agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

(430)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Ministro per la marina, in data 2 gennaio 1939-XVII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1902, relativo alla istituzione di un Comando generale delle Capitanerie di porto.

(431)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 16 gennaio 1939-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1949, recante norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

(432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %

AVVISO.

Si avvertono coloro che possono avervi interesse, che, per l'ammortamento al 1° aprile 1939-XVII delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 % netto, emesse in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(433)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Media dei cambi e dei titoli

del 25 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,15
Danimarca (Corona)	3,9665
Germania (Reichsmark)	7,597
Norvegia (Corona)	4,464
Olanda (Fiorino)	10,265
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8064
Svezia (Corona)	4,574
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,85
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,775
Id. Id. 5 % (1936)	92,625
Rendita 5 % (1935)	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di buoni del Tesoro.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1941 serie VII n. 373 di L. 500 intestato a Messina Riccardo fu Gaetano con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione coloniale per la cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore postale in Suk el Giuma (Tripoli) col pagamento degli interessi in Tripoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Tripoli senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3585)

Diffida per smarrimento ricevute certificato di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del Cons. 3,50 % (1906) n. 151320 di L. 476 intestato al comune di Rigosa, ora Costa Serina (Bergamo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3587)

Diffida per smarrimento di certificato di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 439979 Cons. 3,50 % (1906) di L. 210 intestato a Besozzi Onorato fu Giuseppe, domiciliato a Milano, e vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3586)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1939-40-XVIII

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo IV, § 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1939-40, da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale;
f) Facoltà d'ingegneria, d'ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Al gruppo *b*) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore straniero liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 11.000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, div. III) non più tardi del 31 marzo 1939-XVII.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;
2° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;
7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8° curriculum degli studi compiuti;
9° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;
10° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 5° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 1°, 3°, 4° e 5° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in plego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse sono conferite dal Ministro ai due primi graduati ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettata la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI.

(411)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1939-40-XVIII

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il capo IV, paragr. 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1939-1940-XVIII, da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale;
f) Facoltà d'ingegneria; d'ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Al gruppo b) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli; al gruppo c) anche i laureati in geografia.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, Div. III) non più tardi del 31 marzo 1939.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o di altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;
2° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
3° certificato di cittadinanza italiana;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6° almeno una memoria a stampa o manoscritta in cinque copie;
7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8° curriculum degli studi compiuti;
9° una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;
10° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 5° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 1°, 3°, 4° e 5° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento; la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(412)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il precedente decreto 4 dicembre u. s., n. 43906, relativo alla nomina dei veterinari condotti di Turi e S. Michele;
Visto che il dott. Patarino Vito Giacomo ha dichiarato di rinunziare alla condotta veterinaria di Turi;
Vista la graduatoria del concorso per sei posti di veterinario condotto in questa Provincia bandito il 29 dicembre 1936-XV;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Malavari Luigi, che segue in graduatoria il dottor Patarino Vito Giacomo, è dichiarato vincitore del concorso di veterinario condotto per la sede del comune di Turi.

Il podestà di Turi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Turi.

Bari, addì 14 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: BORRI

(370)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.